

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13174 del 09/08/2018 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2018/13400 del 06/08/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** LEGGE N. 238/2016, ART. 10. D.G.R. N. 1072/2017. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE (ARRICCHIMENTO) DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA PER LA CAMPAGNA 2018/2019.

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA  
sostituito in applicazione dell'art. 46, comma 2, della L.R. 43/2001, nonché della nota del Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca n° NP/2018/17289 del 23/07/2018, dal Responsabile del SERVIZIO FITOSANITARIO, STEFANO BONCOMPAGNI

**Firmatario:** STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Massimo Barbieri

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 17 luglio 2017 recante: "Legge n. 238/2016 art. 10 - approvazione delle disposizioni procedurali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia";

Dato atto che l'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017 prevede, tra l'altro:

- al punto 2, che la segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell'arricchimento sia presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo e che tale segnalazione sia effettuata:
  - per i vini DOP e IGP, dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;
  - per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole;
- al punto 3, che la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento sia attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione;
- al punto 4, che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l'istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca; in esito alle

verifiche compiute il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni, autorizza il ricorso all'arricchimento;

Vista la relazione del CRPV (protocollo n. PG/2018/522255 del 31/07/2018 e successiva integrazione protocollo n. PG/2018/522429) che evidenzia, in particolare che:

- l'annata vitivinicola 2017/2018 ha visto sul territorio regionale un andamento meteorologico caratterizzato da momenti di siccità, in particolare nel periodo autunnale, seguiti da piovosità primaverile anche superiore alla media registrata nel periodo. Parimenti le temperature hanno mostrato andamento non omogeneo alternando periodi più freddi della media del periodo a innalzamenti a temperature superiori al normale;
- il quadro fitosanitario presenta criticità in diverse zone della Regione e, l'elevata piovosità primaverile, oltre a creare condizioni favorevoli allo sviluppo della Peronospora soprattutto nella pianura Modenese e Reggiana ma anche nelle province romagnole, ha stimolato la recrudescenza del mal dell'esca diffuso ormai in tutta la Regione;
- è giustificata la richiesta di adottare le misure relative all'arricchimento massimo di 1,5 gradi del titolo alcolometrico volumico naturale per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2018;

Preso atto:

- delle segnalazioni di: Consorzio di Tutela dei Vini del Reno, Consorzio Vini dei Colli Bolognesi, Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, Consorzio Tutela Vini Emilia, Consorzio Vini di Romagna, pervenute entro il 31 luglio 2018, inerenti l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per le DOP ed IGP di loro competenza, conservate agli atti di questo Servizio;
- della segnalazione delle Centrali Cooperative regionali pervenuta in data 31 luglio 2018, PG/2018/523172, inerente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino (e in generale di tutti i prodotti) della vendemmia 2018 destinati alla produzione di:
  - vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, nei limiti di 1,5% vol.;

- vini IGT, DOC e DOCG, nei limiti di 1,5 gradi per i vini IGT e DOC e di 1 grado per i vini DOCG, fatto salvo quanto previsto dai disciplinari di produzione delle singole denominazioni di origine;
- della richiesta del Consorzio Vini di Romagna di deroga prevista al punto B., paragrafo 7, lettera b), dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, per i vini della DOP "Romagna Sangiovese" al fine di consentire, a seguito di arricchimento, nel rispetto del disciplinare di produzione, e quindi con l'incremento di non oltre un 1% vol., di portare il titolo alcolometrico totale fino a 15,00% vol.;

Preso atto:

- della nota di ARPAE - Servizio IdroMeteoClima - del 1° agosto 2018 PG.2018/526462, con la quale il funzionario dell'Agenzia ha confermato il contenuto della relazione di CRPV che risulta in linea con le rilevazioni agrometeorologiche della rete regionale;
- della nota del 02 agosto 2018 PG.2018/528887 con la quale il Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale ha confermato le considerazioni espresse nella relazione tecnica del CRPV per quanto concerne le problematiche fitosanitarie;

Visto il verbale istruttorio del funzionario incaricato in data 06/08/2018, prot. NP/2018/18724, dal quale emerge che:

- il CRPV ritiene giustificata la richiesta di autorizzazione all'arricchimento fino al massimo di 1,5 gradi del titolo alcolometrico volumico naturale per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG della vendemmia 2018, stante le condizioni climatiche e fitopatologiche dell'annata vitivinicola 2018, fatte salve le disposizioni più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
- la documentazione agli atti è conforme a quanto previsto dalle disposizioni procedurali di cui alla Deliberazione di giunta regionale n. 1072/2017;
- entro la data del 31/07/2018 non sono pervenute segnalazioni da parte del Consorzio dei vini dei Colli piacentini e da parte del Consorzio dei Vini Bosco Eliceo;

Ritenuto quindi di:

- autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti

della vendemmia 2018 destinati alla produzione dei diversi vini, come richiesto nelle segnalazioni sopra citate;

- stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamenti 2018-2020", contenente, tra l'altro, la Direttiva inerente indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente "Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 concernente, tra l'altro, l'approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;

Viste infine:

- la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell'efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;
- la determinazione dirigenziale n. 20191 del 13/12/2017 recante "Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Vista infine la nota del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca del 23/07/2018, prot. n. NP/2018/17289, concernente l'individuazione dei sostituti dei Responsabili di Servizio nei casi di assenza o impedimento, in attuazione della deliberazione n. 1855 del 16 novembre 2009;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2018/2019, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta di seguito indicati: Fortana del Taro, Emilia o dell'Emilia, Castelfranco Emilia, Sillaro, Forlì, Ravenna, Rubicone;
- vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Colli Bolognesi Pignoletto DOCG, Colli d'Imola, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena o di Modena, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna Albana DOCG, Romagna Cagnina, Romagna Pagadebit, Romagna Trebbiano;

- 2) di autorizzare, al contempo, l'arricchimento per un massimo di 1% vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, per tutte le tipologie delle DOP: Romagna Albana Spumante, Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore, Romagna Sangiovese Novello e Colli Bolognesi, comprese le tipologie della sottozona Bologna;
- 3) di autorizzare inoltre l'arricchimento delle partite atte a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta di cui al precedente punto 2) per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;
- 4) di stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese, a seguito delle operazioni di arricchimento, possa arrivare fino al massimo del 15% vol., ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti della filiera regionale che hanno presentato le segnalazioni, al MIPAAF, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all'ICQRF.

Stefano Boncompagni